

INFORMATIVA SULLE COLONIE FELINE

Le colonie feline sono tutelate dalla legge. E' consentito prendersene cura, è vietato provocarne la morte in qualsiasi modo, maltrattarle, allontanarle dal loro habitat.

-Art.2 comma 7 Legge Nazionale 281/91

“E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.”

-Art.10 Legge Regionale 12/95

“La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà.

È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.”

- Legge Nazionale 189/2004

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

-Bocconi avvelenati

La diffusione di sostanze velenose è vietata e punita dall'art.146 del **Testo Unico delle Leggi Sanitarie** e dall'art. 21 lett. U della **Legge Nazionale 157/92**.

Organi cui denunciare maltrattamenti o avvelenamenti come da LN 189/2004: Polizia di Stato, Polizia municipale e provinciale, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia Veterinaria, Guardie zoofile.